

**PROROGA DELLE SCADENZE DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI
ECCEZIONALI FINO AL 29.06.2022, PER EFFETTO DEL DECRETO-LEGGE N° 221 DEL
24.12.2021**

Si comunica che in applicazione del **Decreto Legge n° 221 del 24.12.2021**, allo stato degli atti e salvo ulteriori nuove disposizioni, tutte le autorizzazioni aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza) e il **31 marzo 2022** (nuova data di cessazione dello stato di emergenza) conservano la loro validità fino al **29.06.2022** (per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19).

Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di quanto indicato dall'art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del NCdS), nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza del **29.06.2022**. Inoltre si specifica che, limitatamente ai trasporti di tipo industriali, il periodo di validità complessiva dell'autorizzazione (formata dall'autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i tre anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al **29.06.2022**.

IN OSSERVANZA DEL C. 4 DELL'ART. 17 DEL DPR. N. 495/92, PER CONTINUARE L'ATTIVITÀ, IL RICHIEDENTE DEVE SEGUIRE LE SEGUENTI PROCEDURE A PRESCINDERE DALLA PROROGA CONCESSA PER EMERGENZA COVID:

- **Autorizzazioni singole/multiple:** alla scadenza naturale dell'autorizzazione, è obbligatorio richiedere la conferma di validità per Covid 19 a titolo gratuito. Questo per permettere il controllo degli endoprocedimenti; vale a dire se i nulla osta e le perizie tecniche siano ancora valide o vanno aggiornate, a garanzia della sicurezza sui manufatti e ponti;

- **Autorizzazioni periodiche (comprese quelle delle macchine agricole eccezionali):** queste autorizzazioni possono continuare ad usufruire della proroga senza un'esplicita conferma di validità per Covid-19, a condizione che il titolare dell'autorizzazione verifichi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco vigente alla data del transito, consultabile sul sito istituzionale di questa Provincia ai seguenti link:
<http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F9%252F1%252FD.9a2d9e36793e364209a3/P/BLOB%3AID%3D8821/E/pdf>

<http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F7%252Ff%252FD.0e7d2c317cea56309325/P/BLOB%3AID%3D8821/E/pdf>

nonché l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92).

Ai fini della validità dell'estensione della scadenza delle autorizzazioni, le Ditte interessate devono allegare al provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, il presente avviso, **avendo cura di verificare che si tratti dell'ultima versione aggiornata.**